COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

47.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIAGGI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 500

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei (3684);

ZAPPA: Estensione agli operai dipendenti dalle Aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 (2281);

BATTISTELLA ed altri: Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, ai lavoratori dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia (2263);

Senatori CATELLANI, CIPELLINI e MINNOCCI: Estensione agli operai dipendenti dalle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3042) 500

PRESIDENTE 500, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510

ALINI 502

AZIMONTI 501

BORRA 501, 504, 505

GRAMEGNA 506

PAG.

FERIOLI 502, 504, 505, 510

MANCINI VINCENZO, *Relatore* . . 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510

MUSSA IVALDI VERCELLI 504

PAJETTA GIULIANO 508

PAZZAGLIA 503, 507, 508, 509

PAVONE 501, 502

PICCINELLI 503, 504, 506, 507

POCHETTI 502, 503, 505, 506

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 509

SULOTTO 508

ZAPPA 501, 503, 505, 506, 507, 508, 509

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori BRUSASCA ed altri: Istituzione di un Ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3237) 510

PRESIDENTE 510, 513, 514, 517, 518, 520, 521, 524

ALINI 524

AZIMONTI 514, 520

GRAMEGNA 513, 517, 520, 521, 523

MANCINI VINCENZO, *Relatore* . . 511, 514, 517, 520, 521

MONTI 524

PAZZAGLIA 514

POCHETTI 521

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 514, 517, 520, 521

Votazione segreta:

PRESIDENTE 524

La seduta comincia alle 9,30.

MANCINI VINCENZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Caldoro, Cucchi, Mosca e Nucci, sono sostituiti rispettivamente dai deputati Mussa Ivaldi Vercelli, Zappa, Della Briotta e Bressani.

Seguito della discussione del disegno di legge n. 3684 e delle proposte di legge Zappa, n. 2181, Battistella, Corghi, Terraroli, Bardelli, Rossinovich, n. 2263, senatori Catellani, Cipellini e Minnocci *(Approvata dalla X Commissione permanente del Senato)* n. 3042, concernenti l'estensione agli operai dipendenti dalle Azinede di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle provvidenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge n. 3684 e delle proposte di legge Zappa, n. 2181, Battistella, Corghi, Terraroli, Bardelli e Rossinovich, n. 2263, senatori Catellani, Cipellini e Minnocci, già approvata dalla X Commissione permanente del Senato, n. 3042, concernenti l'estensione agli operai dipendenti dalle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle provvidenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77.

Come i colleghi ricordano, la Commissione deve giungere ad una conclusione circa l'opportunità di estendere le provvidenze in esame alle aziende artigiane, così come propone un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge, presentato dall'onorevole Pochetti nella seduta dello scorso 28 ottobre.

Prego l'onorevole Mancini Vincenzo di voler sostituire l'onorevole Zaffanella, oggi assente.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Nel pomeriggio di ieri, un gruppo di colleghi della Commissione ha tentato – seppur nell'assenza di altri colleghi – di trovare una soluzione che non aggravasse l'attuale situazione della gestione dal punto di vista finanziario e, nello stesso tempo, non risultasse di aggravio per le aziende artigiane.

Al termine della riunione di ieri pomeriggio, si è raggiunto un accordo su emendamenti presentati dal collega Borra e da me, e su qualcuno firmato anche dall'onorevole Zappa; saremmo, quindi, lieti se a tali emendamenti fosse espressa adesione da parte dei rappresentanti di quei gruppi che non hanno preso parte alla riunione di ieri, perché il gruppo democristiano di questa Commissione non ha la pretesa di presentare gli emendamenti come frutto del suo solo lavoro.

Siamo convinti della necessità di estendere le provvidenze anche alle industrie artigiane, ma desideriamo evitare che si verifichi una sorta di aggravio contributivo per le aziende industriali e che si verifichino ingiustificate applicazioni a favore di alcuni. Perciò proponiamo di mantenere separate le contabilità riguardanti le due gestioni; e di sottolineare che le provvidenze andranno a favore di quei lavoratori delle aziende artigiane che svolgano attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quei dipendenti che, senza compiere un lavoro congiunto con quello della escavazione, svolgano la loro attività in lavoratori con strutture e funzioni diverse, scisse da quelle di escavazione.

Se estendessimo le provvidenze anche a quest'ultima categoria di lavoratori, determineremmo una situazione di ingiustizia, perché graveremmo i datori di lavoro di un peso contributivo, senza che ciò sia necessario.

A noi sembra di avere risposto adeguatamente ad esigenze avvertite da tutti. Ci auguriamo che da parte dei colleghi che non hanno partecipato alla riunione di ieri pameriggio vi sia rispondenza positiva ad una simile possibile soluzione del problema.

PRESIDENTE. Continuiamo a esaminare, dunque, gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Gli onorevoli Pochetti, Gramegna e Sulotto hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola « aziende », *sopprimere la parola*: « industriali ».

L'onorevole Borra ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola: « quarzite », *aggiungere la parola*: « sienite ».

Gli onorevoli Pucci, Ferioli e Camba hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « estese le disposizioni della », *con le parole*: « estesi gli stessi beneficî previsti dalla ».

Gli onorevoli Mancini Vincenzo, Borra e Zappa hanno presentato il seguente emendamento:

Inserire tra il primo e il secondo comma il seguente:

« Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano anche nei confronti degli operai dipendenti da aziende artigiane, sempreché svolgano attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione dei dipendenti da aziende artigiane che tale attività di lavorazione svolgono in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione ».

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Praticamente ho già indicato i motivi che mi hanno portato a presentare questo emendamento tendente ad escludere i dipendenti da aziende artigiane che svolgono la loro attività in laboratori con strutture o organizzazione distinte dall'attività di escavazione: la volontà, cioè, di evitare discriminazioni tra i lavoratori e per rispondere al criterio di una corretta applicazione della legge.

PAVONE. Indubbiamente, debbo compiacermi con coloro che hanno avuto ieri occasione di incontrarsi e hanno fatto uno sforzo per cercare di raggiungere un possibile accordo. Sotto questo punto di vista, certamente, il lavoro che hanno svolto è da tenersi in notevole considerazione. Però, mi pare che l'emendamento presentato dal collega Vincenzo Mancini non risolva per niente la situazione ed io ritengo che sia più logico lasciar fuori tutti gli artigiani anziché mettere quelli che fanno solo escavazione, perché ridurremmo i casi a pochissimi in tutt'Italia. Chi conosce effettivamente la situazione degli artigiani marmisti sa che ci sono forse una decina di ditte in tutto il paese che fanno escavazione e lavorazione.

BORRA. Mi pare che non sia stato capito il senso di questa proposta. Qui si dice chiaro: « sempreché svolgano attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei (c'è anche la lavorazione quindi) con esclusione di dipendenti di aziende artigiane che tale attività di lavorazione svolgono in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione ». Una cosa è la lavorazione del materiale per portarlo alle dimensioni volute e un'altra cosa è lavorarlo per fare una scultura ecc. Quindi, è prevista anche la lavorazione del materiale.

AZIMONTI. Credo che l'emendamento risponda, come ha detto il relatore, alla volontà di evitare discriminazioni. Non dimentichiamo che vi sono aziende artigianali che procedono alla lavorazione di questo materiale finito ma non compiono effettivamente nessuna attività di escavazione. Il materiale è acquistato direttamente da aziende veramente escavatrici, per cui si avrebbe veramente una disparità di trattamento tra i lavoratori. La soluzione adottata, quindi, mi pare risponda a criteri di corretta applicazione delle norme che vogliamo estendere.

ZAPPA. Ho partecipato ieri alla riunione dalla quale sono scaturiti gli emendamenti illustrati dall'onorevole Vincenzo Mancini e posso dire che il concetto che ci ha ispirati era quello di restare il più vicino possibile al criterio per il quale si concede l'integrazione.

Il senso originario del provvedimento era quello di sovvenire ai lavoratori che, anche e soprattutto per calamità naturali, non potessero lavorare per un certo periodo di tempo. È sorto il problema e si è fatta l'ipotesi del piastrellista che lavora in un suo laboratorio in città o al paese. A parte il fatto che costui lavora all'interno e quindi questa ragione di sospendere l'attività non dovrebbe esserci, esiste anche il presupposto che nel periodo di tempo buono possa procacciarsi tutta la merce necessaria, la materia prima, per poter eseguire il suo lavoro. Quindi si è partiti dal concetto che non sarebbe giusto creare disparità di trattamento anche con gli altri artigiani, ad esempio il falegname, il fabbro, ecc.

Io non so se, nella trasfusione in emendamento di questo concetto, abbiamo rispettato al mille per mille questo intento, ma tutto sommato credo che il concetto sia chiaro e che l'emendamento possa essere approvato.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è lieto di aver prestato la sua collaborazione ai lavori che si sono svolti nella giornata di ieri. Il Governo non si è opposto, ieri, in linea di principio alla estensione delle provvidenze ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane che possano essere colpiti da calamità o da altre cause impedienti il loro lavoro, ma ha soltanto proposto due tesi alternative. Ma, poiché la Commissione intende presentare un emendamento estensivo, il Governo si pronuncia a favore di esso.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Chiedo scusa al collega Pavone se, nell'illustrare

l'emendamento, ho potuto determinare un equivoco nella sua presa di posizione. Desidero ribadire che l'interpretazione che ho dato è puntualmente uguale a quella del collega Borra.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non mi sono dilungato perché era chiaro che facevo riferimento a quanto è stato succesivamente esplicato dall'onorevole Zappa.

POCHETTI. Io, anche a nome dei colleghi del gruppo comunista, debbo riconoscere che da parte dell'onorevole Vincenzo Mancini e degli altri colleghi è stato compiuto uno sforzo per trovare una formulazione che estendesse questo beneficio al maggior numero possibile di operai.

Credo che soltanto l'interpretazione ricordata dal collega Borra e confermata dal rappresentante del Governo possa corrispondere a tale formulazione. Dobbiamo, però, dire che, pur riconoscendo lo sforzo compiuto ed il valore della formulazione, noi insistiamo sul nostro emendamento che chiediamo sia votato per primo perché è il più lontano.

PRESIDENTE. Prego il relatore ed il rappresentante del Governo di esprimere il loro parere sull'emendamento Pochetti.

MANCINI VINCENZO, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo conferma il suo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pochetti, di cui ho dato testè lettura.

(*È respinto*).

I deputati Pucci di Barsento, Camba e Feroili hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 1, sostituire le parole: « estese le disposizioni della » *con le altre*: « estesi gli stessi beneficî previsti dalla ».

MANCINI VINCENZO, *Relatore.* Il relatore è favorevole all'emendamento purché esso venga integrato con il seguente subemendamento:

Sostituire le parole: « previsti dalla » *con le altre*: « secondo le modalità della ».

FERIOLI. Mi dichiaro favorevole al subemendamento.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo non si oppone mai agli emendamenti che non nuocciono alla bontà della legge, però è del parere che basterebbe citare la legge 3 febbraio 1963, n. 77, che comprende le norme e le disposizioni relative ai beneficî. Tuttavia, se il presentatore insiste, il Governo non si oppone all'emendamento.

POCHETTI. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dal votare il subemendamento e l'emendamento.

ALINI. Anche il gruppo del PSIUP si asterrà dalla votazione dell'emendamento e del subemendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Vincenzo Mancini ha presentato il seguente emendamento all'emendamento dei deputati Pucci di Barsento, Camba e Ferioli:

Sostituire le parole: « previsti dalla » *con le altre*: « secondo le modalità della ».

Pongo in votazione il subemendamento testè letto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento dei deputati Pucci di Barsento, Camba e Ferioli con il subemendamento ora approvato.

(*È approvato*).

I deputati Vincenzo Mancini, Borra e Zappa hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, inserire tra il primo ed il secondo comma, il seguente:

« Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano anche nei confronti degli operai dipendenti da aziende artigiane sempreché svolgano attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione dei dipendenti da aziende artigiane che tale attività di lavorazione svolgono in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione ».

PAVONE. Dichiaro che mi asterrò dal voto per due ordini di motivi. Il primo – che potrebbe bastarmi sul piano personale – riguarda l'interpretazione, che, con tutta la buona volontà del Governo, sarà in realtà diversa

da quella data dall'onorevole Vincenzo Mancini.

Il secondo si può ricondurre alla considerazione che, purtroppo, si continua ancora, da parte del Parlamento e del Governo, a seguire una politica discriminatrice nei confronti delle varie categorie di lavoratori, dando alla opinione pubblica l'impressione che in Italia vi siano dei lavoratori di serie *A* e dei lavoratori di serie *B*, di serie *C* ed oltre.

Si persiste in questo atteggiamento, e alla categoria degli artigiani dispiace che ancora il Parlamento insista su questo tipo di politica con la creazione in Italia di questi diversi tipi di lavoratori, il che è inconcepibile ai giorni nostri.

Per queste due motivazioni mi astengo dalla votazione, volendo con questo manifestare non solamente una contrarietà all'emendamento ma anche a una politica che si continua a portare avanti, che non è di giustizia sociale.

POCHETTI. Ho già espresso prima la mia opinione sull'emendamento Mancini Vincenzo. Indubbiamente, rispetto alla formulazione del disegno di legge governativo, si è fatto un passo avanti, però questo emendamento non ci può sodisfare (ed è per questo che abbiamo insistito per la votazione del nostro che ci sembra più idoneo) e ci asterremo dalla votazione.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo prende atto delle considerazioni e osservazioni dei vari gruppi della Commissione sopra un argomento che traduce, in fondo, in concreto atto legislativo una preoccupazione dello stesso Governo. Vorrei solo rispondere al collega Pavone che in verità questo emendamento non ha nessun criterio e volontà discriminatori.

PAZZAGLIA. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Mancini Vincenzo, Borra e Zappa.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Borra, inteso ad aggiungere al n. 1 del secondo comma, la parola « sienite » dopo la parola « quarzite ».

(*È approvato*).

PICCINELLI. Vorrei far notare ai colleghi della Commissione che la parola « eccetera » al n. 1 e al n. 3 dell'articolo 1 può far sorgere in sede interpretativa grossi dubbi. Sarebbe meglio sostituirla con « materiale similare », ad esempio.

ZAPPA. Anch'io esprimo preoccupazione per la parola « eccetera ». La preoccupazione deriva dal fatto che questa indicazione proviene da un accordo nazionale che noi tutti abbiamo ritenuto opportuno tenere fermo per esigenze di vario genere, anche se certo da un puntodi vista di tecnica legislativa un « eccetera » in una legge non ci va. Ma c'è anche un'altra parola che potrebbe creare confusione: è la parola « affini » sempre al n. 1, perché è stato proprio sulla parola « affini » che si sono dovuti presentare vari progetti di legge ed arrivare a questa discussione alla quale non saremmo arrivati, se, in una interpretazione esatta della legge 3 febbraio 1963, n. 77, si fossero considerate come aziende affini anche quelle di escavazione di pietrame rispetto alle aziende edilizie. La dottrina e la giurisprudenza hanno dato, contrariamente alla impostazione ministeriale che le aziende di escavazione fossero solamente una estensione delle aziende edilizie, un'interpretazione restrittiva che si ha escluso questa possibilità e siamo arrivati a questa lunga discussione. E non vorrei che ora si ricadesse nello stesso errore.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Piccinelli e Zappa hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, n. 1, dopo la parola « quarzite » *sopprimere la parola* « eccetera ».

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Sono d'accordo.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se ciò serve per chiarire e non per confondere, mi rimetto alla competenza di coloro che hanno fatto queste proposte, purché non si snaturi lo spirito della legge.

Pongo in votazione l'emendamento Piccinelli-Zappa.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Piccinelli e Zappa hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, n. 3, dopo la parola « polveri », *sopprimere la parola* « eccetera ».

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Sono d'accordo.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto alla competenza dei presentatori: vorrei però attirare l'attenzione sull'esigenza che la soppressione della parola « eccetera » non provochi una limitazione. Se così fosse, si dovrebbe, semmai sostituirla con una formulazione meno vaga.

PICCINELLI. Ritengo che sia preferibile usare il termine « similari », e in tal senso trasformo il nostro emendamento da soppressivo in sostitutivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento al punto 3) sostitutivo della parola « eccetera » con le parole: « e similari ».

(*È approvato*).

BORRA. Desidero sapere se sono comprese anche le lastre.

PRESIDENTE. Certamente.

MUSSA IVALDI VERCELLI. Sarebbe opportuno nominare espressamente le lastre.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Proporrei di lasciare intatto il testo del punto 3) per evitare formulazioni limitative rispetto ad eventuali sucessive decisioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 che con le modifiche testè approvate risulta del seguente tenore:

ART. 1.

Agli operai dipendenti da aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei sono estesi gli stessi benefici secondo le modalità della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti degli operai dipendenti da aziende artigiane, sempreché svolgano attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione dei dipendenti da aziende artigiane che tale attività di lavorazione svolgono in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

La sfera di applicazione comprende le seguenti attività.

1) escavazione del marmo; escavazoine dell'alabastro; escavazione del granito, diorite quarzite, sienite; escavazione del travertino; escavazione delle ardesie; escavazione delle pietre silicee; escavazione delle pietre calcaree; escavazione dei tufi; escavazione delle altre pietre affini;

2) segatura e lavorazione dei sopradetti materiali;

3) produzione dei granulati, cubetti, polveri, e similari;

4) produzione di pietrame e pietrisco;

5) lavorazione delle selci;

6) produzione di sabbia e ghiaia.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 2.

Al pagamento delle prestazioni si provvede con un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda corrisposta agli operai indicati all'articolo 1 soggetta al contributo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

La gestione speciale per gli operai dell'edilizia terrà una contabilità separata per le operazioni inerenti all'applicazione della presente legge.

I deputati Pucci di Barsento, Camba e Ferioli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« La Cassa integrazione guadagni terrà una contabilità separata per le operazioni inerenti all'applicazione della presente legge ».

FERIOLI. Non si vede il motivo per cui, ai fini della concessione dei beneficî in questione ai dipendenti dalle aziende industriali esercenti la attività di escavazione, si dovrebbe creare una contabilità separata presso la gestione speciale presso gli operai dell'edilizia.

Più razionale ci sembra creare una contabilità separata presso la gestione normale della Cassa integrazione guadagni.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Il relatore è contrario all'accoglimento dell'emendamento. Già nella riunione di ieri sera è stato chiesto all'onorevole Camba di ritirarlo o di trasformarlo in un ordine del giorno, perché, pur esendo valide le considerazioni esposte dall'onorevole Ferioli, la sostanza dell'emendamento mira a sopprimere la gestione speciale prevista per questo settore particolare. Ora, il presente disegno di legge prevede che il Ministro del lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione, possa emanare un decreto per elevare le aliquote contributive previste dall'articolo 2 proprio nell'ambito della gestione speciale.

FERIOLI. Ritiriamo il nostro emendamento, per trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. I deputati Vincenzo Mancini e Borra hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« La gestione speciale per gli operai dell'edilizia terrà contabilità separate, rispettivamente, per il settore della industria e per quello dell'artigianato, per le operazioni inerenti all'applicazione della presente legge ».

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Abbiamo inteso presentare questo emendamento perché non si può pretendere che le aziende industriali si accollino un onere sopravveniente.

POCHETTI. Desidererei sapere a quale fine si dovrebbero tenere queste contabilità separate.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Perché ci potremmo trovare di fronte a una situazione in base alla quale la Cassa integrazione si trovi a dover registrare una disparità di risultanze per artigiani e industriali. È evidente che, anche a questi fini, il Ministero del lavoro, nell'emanare il decreto con cui eleva il contributo, deve tener conto delle due separate contabilità.

POCHETTI. Se la contabilità degli artigiani dovesse marcare un disavanzo, arriveremmo a un aumento dell'aliquota per gli artigiani? Anche a questo fine si può proporre una contabilità separata, e su ciò non siamo d'accordo.

BORRA. Le sue perplessità sono giuste, onorevole Pochetti. Domani, le spese possono aumentare per industriali e artigiani, ma, se in quel momento chiediamo l'intervento dello Stato per tutti, non lo otteniamo; è molto più semplice, se esiste una contabilità particolare, chiedere l'intervento per il settore artigiano soltanto.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Credo non sia questa una materia su cui possa nascere un conflitto ideologico e politico. Ritengo che la proposta abbia un suo preciso fondamento, perché siamo in fase sperimentale e vogliamo vedere, anche con le limitazioni che abbiamo apportato, a cosa porti questo provvedimento,

Ritengo, quindi, che si debba accogliere l'emendamento e, dopo un primo anno di sperimentazione e di applicazione della legge, potremo vedere se sarà possibile realizzare, senza conflitto tra categorie, una gestione contabile unica, o bisognerà tenerle nuovamente distinte, per la necessità di modificare variamente le aliquote. Comunque, è più opportuno, per il momento, che si mantengano distinte le due contabilità, salva successiva verifica.

ZAPPA. Lo spirito col quale siamo partiti ieri sera era indubbiamente corretto, ed è quello riferito dal sottosegretario: cioè di aspettare une periodo di sperimentazione, un certo controllo, una certa verifica generale sui primi passi fatti da questa legge, per poi prendere eventualmente provvedimenti. Ora, se questo è lo spirito e non vi saranno discriminazioni successive in ordine alla contribuzione, io potrei condividere, entro i limiti di questo spirito, la modifica all'articolo 3. Ma ritengo che tale modifica non possa essere disgiunta dalla discussione dell'articolo 4 al quale il collega Pochetti propone un emendamento che toglie il potere di iniziativa al Ministero del lavoro per la fissazione della misura del contribuente. A questo punto le garanzie in ordine all'elevazione eventuale equiparata dell'uno o dell'altro contributo possono venire sotto alcuni aspetti anche a mancare; quindi io sono per un verso favorevole all'emendamento e per l'altro debbo esprimere alcune preoccupazioni e gradirei qualche ulteriore chiarimento e approfondimento.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sul problema della delega al ministro per la variazione delle aliquote, do atto all'onorevole Pochetti e al suo gruppo, che hanno insistito più volte in senso contrario, in occasione dell'approvazione della legge, senza per altro che potesse essere infirmata la nostra convinzione che non di delega legislativa si tratta, ma di atti amministrativi, non assolutamente discrezionali, ma legati all'andamento delle singole gestioni.

GRAMEGNA. Il gruppo comunista voterà contro questo emendamento, perché, a nostro modo di vedere, la possibilità di fare indagini vi è sempre, indipendentemente dal tenere separate od unificate le gestioni. In secondo luogo, a noi sembra che introducendo questa divisione non si fughino affatto le preoccupazioni che avevamo all'inizio circa misure successive che potrebbero gravare sugli artigiani esclusivamente o in misura maggiore rispetto alle imprese industriali.

PICCINELLI. A me sembra che le preoccupazioni del collega Zappa non abbiano motivo di esistere perché la doppia contabilità potrebbe comportare una riduzione del contributo degli artigiani.

Inoltre, poiché i tempi brevi di questo esame hanno impedito di consultare le categorie artigiane, questo provvedimento deve essere considerato come un atto di rispetto del Parlamento nei confronti di esse e delle loro esigenze.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dei deputati Mancini Vincenzo e Borra, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

La misura del contributo potrà essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in modo da far corrispondere il gettito dei contributi al costo complessivo delle prestazioni risultante dalla contabilità di cui all'articolo 3. Qualora le risultanze della contabilità di cui all'articolo 3 evidenzino un disavanzo, il decreto del Presidente della Repubblica modificherà la misura del contributo con effetto dall'esercizio dell'anno successivo a quello di approvazione dei bilanci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I deputati Pochetti, Sulotto ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro », *con le altre*: « provvedimento di legge » .

POCHETTI. Noi riteniamo che la formulazione dell'articolo nel testo del disegno di legge sia incostituzionale, perché il potere legislativo appartiene al Parlamento e non può essere delegato al Governo da altri che dal Parlamento e di volta in volta secondo quanto disposto dalla Costituzione. Approvando l'articolo 4 del disegno di legge, finiremmo per delegare questo potere al Governo permanente.

MANCINI VINCENZO, *Relatore.* Il Relatore è contrario all'emendamento e desidera far rilevare che l'eccezione sollevata sotto il profilo costituzionale non regge, perché è il legislatore che con questo articolo dà al Governo la delega di trarre le conclusioni sul piano amministrativo per l'aliquota che deve essere applicata. In più, in tutta la materia previdenziale è previsto questo criterio.

POCHETTI. Però lei sa che poi il ministro del lavoro esamina le risultanze della gestione in modo diverso dalla realtà.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo non interviene nel merito della questione e si dichiara evidentemente contrario all'emendamento.

ZAPPA. Dichiaro a titolo personale di astenermi e non faccio la questione se si tratti o no di delega legislativa. Siamo perfettamente d'accordo che non è delega legislativa e posso anche capire che alcune deleghe siano necessarie per una maggiore sveltezza di attuazione di certi provvedimenti di carattere amministrativo, ma qui esiste un problema specifico. Abbiamo parlato di sperimentazione di questa legge e soprattutto si è accennato alla possibilità che si debba elevare il contributo per gli artigiani al due per cento per coprire il gettito necessario agli interventi. Però qui all'articolo 4 si dice « qualora le risultanze della contabilità di cui all'articolo 3

(che abbiamo modificato creando due gestioni separate) evidenzino un disavanzo, il decreto del Presidente della Repubblica modificherà la misura del contributo ». Quindi ,si potrebbe verificare in ipotesi che la contabilità artigiana (ed è qui il motivo di perplessità) con un disavanzo determini una modificazione del contributo del due o tre per cento esclusivamente per il settore artigiano. Sotto questo aspetto non è che si pretenda di trasferire all'edilizia il carico delle aziende artigiane, ma è il Parlamento che valuta questa variazione, anche al fine di poter promuovere sotto altri mezzi un intervento che sia riparatorio o comunque di aiuto ad altre situazioni che si presentano deficitarie nella prima sperimentazione. Questo lo dico salvo che ulteriori precisazioni mi convincano di una soluzione diversa.

PAZZAGLIA. Secondo l'articolo 2 del disegno di legge la Camera – in particolare, la Commissione lavoro – ha determinato la misura del contributo posto a carico del datore di lavoro per la Cassa integrazione guadagni. Attraverso una disposizione di questo tipo, la Camera riconosce una propria competenza a stabilire la misura del contributo. Coll'articolo, che stiamo esaminando, si attribuisce, invece, al Governo il potere di modificare con suo provvedimento quella che è la decisione attuale del Parlamento in ordine alla misura del contributo.

Ora io mi permetto di far presente alla Presidenza della Commissione un argomento che mi lascia assai perplesso: se il Parlamento si attribuisce il potere di determinare la misura del contributo, o attribuisce una delega di carattere legislativo al Governo per le modifiche successive, oppure si può dire che gli riconosce una competenza in materia amministrativa. Ma se si tratta di una delega di carattere legislativo, allora direi che essa non può essere attribuita da una Commissione in sede legislativa ma deve essere attribuita alla Assemblea. E diverso sarebbe (voglio già prevenire le obiezioni che mi possono essere poste) se il Parlamento, in questo caso la Commissione, ritenendo che in virtù di precedenti disposizioni la fissazione dei contributi sia di competenza amministrativa del Governo, gli lasciasse la fissazione dei contributi stessi. Ma quando si attribuisce al Governo la competenza di stabilire in futuro la misura dei contributi, si compie un atto di delega legislativa.

Affaccio queste perplessità che credo debbano essere oggetto di meditazione e vorrei che la Presidenza valutasse attentamente questo aspetto della questione proprio per la costituzionalità della norma.

PICCINELLI. Non ritengo che si possa parlare di delega legislativa, in quanto abbiamo fissato la misura di un contributo con una norma di legge, prevedendo, altresì (come è avvenuto già per leggi similari), che però la misura potesse essere modificata in sede regolamentare dal Governo. Infatti, quando si tratta di materia amministrativa e non legislativa, è chiaro che il Governo può sempre dettare norme che hanno valore di regolamento e non di legge. Questo è uno dei tanti casi in cui noi legiferiamo su cose che poi riconosciamo essere materia di competenza del potere esecutivo e, quindi, materia regolamentare.

PRESIDENTE. Riprendendo quanto è stato già già detto da altri, devo dire che si tratta di una prassi abituale, ed abbiamo molti provvedimenti analoghi che si attengano a una simile impostazione, lasciando la facoltà al Governo di modificare con decreto del Presidente della Repubblica le aliquote della contribuzione. Non ritengo che si tratti di una vera e propria delega legislativa, per cui credo che si possa tranquillamente procedere nell'esame del provvedimento. Naturalmente, se mi verranno sottoposte delle serie riserve, potrò anche sospendere la discussione per esaminare più a fondo l'argomento nelle opportune sedi.

PAZZAGLIA. Vorrei che la questione fosse risolta sulla base non della prassi, ma dei princìpi. Se il concetto da me sostenuto è errato, io mi rimetto alla valutazione del Presidente, ma non posso accettare una motivazione che si rifà alla prassi.

PRESIDENTE. Ritengo che qui non si tratti di una vera e propria delega legislativa, con tutte le caratteristiche formali ad essa relative, e, quindi, che non vi sia necessità di ricorrere alla discussione in Aula.

ZAPPA. Vorrei aggiungere che, in campo parlamentare, i precedenti, la prassi, hanno la loro importanza: comunque, è certo che qui non ci troviamo di fronte ad una delega legislativa.

PRESIDENTE. Per altro, ove si avanzassero delle riserve formali, io riterrei opportuno richiedere un parere espresso della I Commissione; che si dica se possiamo o meno procedere in questo modo.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Comprendo ed apprezzo lo scrupolo del Presidente di fronte alla questione sollevata dall'onorevole Pazzaglia, ma sono dell'opinione che i lavori debbano proseguire. È stato infatti detto molto chiaramente dai colleghi Piccinelli e Zappa che qui si tratta solo di norme regolamentari ed applicative. In sede di prima applicazione il Parlamento indica un'aliquota, perché non c'è una contabilità di riferimento, non ci sono dati. Successivamente, quando le norme sono state introdotte, svolge la sua attività e potestà il potere esecutivo. In campo previdenziale (invalidità e vecchiaia, assegni familiari, disoccupazione, tubercolosi), c'è sempre il riferimento al potere esecutivo, che, viste le risultanze di gestione, con decreto del Presidente della Repubblica eleva i contributi.

PAJETTA GIULIANO. Vorrei far osservare che non è stato ancora posto ai voti lo emendamento Pochetti ed altri, presentato dal nostro gruppo, e che non andrebbe soggetto alle eccezioni sollevate testé dal collega Pazzaglia. È chiaro che un eventuale approvazione di quest'emendamento risolverebbe completamente il problema, anche sul piano costituzionale. In ogni caso, dichiariamo di essere favorevoli alla prosecuzione della discussione.

PAZZAGLIA. Veramente, non sarei d'accordo su una procedura del genere, e del resto faccio notare che, ammesso anche che possa essere minimo il problema di cui ci stiamo occupando, è importante stabilire la questione di principio, che io non intendo affatto trascurare. Perciò, se l'emendamento Pochetti dovesse essere respinto, insisterò sulle riserve poc'anzi avanzate.

PRESIDENTE. Se dovesse essere approvato l'emendamento Pochetti, verrebbe accolta in sostanza la sua tesi. Pongo in votazione lo emendamento Pochetti ed altri, del quale ho precedentemente dato lettura, e sul quale hanno espresso parere contrario il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

I deputati Vincenzo Mancini e Borra hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« La misura dei contributi, dovuti rispettivamente dalle aziende industriali ed artigiane, potrà essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro in modo da far corrispondere il gettito contributivo al costo delle prestazioni risultanti da ciascuna delle contabilità di cui all'articolo 3. Qualora le risultanze delle contabilità di cui all'articolo 3 evidenzino disavanzi, il decreto del Presidente della Repubblica modificherà la misura dei contributi con effetto dall'esercizio dell'anno successivo a quello di approvazione dei bilanci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Riconfermo, a proposito di questo emendamento, che, a mio parere, non si tratta di vera e propria delega legislativa. Comunque, se mi viene richiesto un maggior approfondimento della questione, sono disposto a sospendere la seduta per esaminarla.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero sconsigliare la Commissione dall'imbarcarsi in pregiudiziali che finirebbero per bloccare l'urgente approvazione di un provvedimento che è stata fino a questo momento sollecitata da tutti i gruppi. Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Pazzaglia, il Governo è certo che non si tratti di delega legislativa perché mancano alcuni elementi tipici della delega legislativa stessa. In ogni caso, il Governo è disposto ad affrontare con la Commissione competente la questione di principio in un successivo momento.

SULOTTO. Dopo aver ascoltato quanto è stato detto dal rappresentante del Governo circa l'impegno di esaminare la questione dalla Commissione competente e tenuto conto dell'attesa che tra i lavoratori interessati vi è per questo provvedimento, noi ci dichiariamo disposti a continuare il suo esame.

PAZZAGLIA. Desidero soltanto esporre una mia modestissima obiezione alle valutazioni del Governo. Il Governo sostiene che non si tratta di delega legislativa sulla base dell'articolo 76 della Costituzione. Ma non è per la mancanza dei criteri stabiliti dall'articolo 76 che si può dedurre che non si tratta di delega legislativa.

Desidero ricordare che mi sono permesso di esprimere alcune perplessità, non delle certezze. Perché si tratti di attribuzione di competenze amministrative del Governo, deve sussistere una norma di legge in virtù della quale il Governo abbia tali competenze am-

ministrative. Nel momento in cui abbiamo fissato con legge la determinazione dei contributi, noi abbiamo dato una delega in bianco ovvero ci siamo attribuiti delle competenze che sono del Governo: non abbiamo altra via di uscita. L'unica tesi che sia stata esposta con abilità è quella dell'onorevole Piccinelli, secondo il quale noi avremmo compiuto un atto amministrativo sostituendoci al Governo. Soltanto in base a questa tesi – che non mi convince molto – possiamo sostenere che non si tratta di delega legislativa. Altrimenti si tratta di delega, attribuita senza il rispetto della Costituzione.

Il Governo, poi, propone addirittura di dimenticare la questione. Ma, onorevole sottosegretario, non mi pare che questo significherebbe legiferare bene.

Sono stato ieri quello che più ha sostenuto l'urgenza del provvedimento, però questo scoglio bisogna superarlo in modo regolamentare.

ZAPPA. Mi pare pacifico che in questo caso si tratti di norma regolamentare e non di delega legislativa. In sostanza, mi rifaccio alla mia iniziale perplessità, quando esprimevo la preoccupazione che, in sede di valutazione di quanto prevede questo articolo 4, il Governo potesse stabilire aliquote contributive del due, tre, quattro per cento, ma il sottosegretario mi ha rassicurato su questo punto, nel senso che non vi potrà essere disparità per le varie categorie edilizie, artigiane, ecc. Noi qui abbiamo stabilito un certo meccanismo che è caratteristico della normativa regolamentare; al Governo non si delega un potere legislativo, ma si stabilisce che, in caso di disavanzo e in base alle risultanze di carattere amministrativo, il Governo potrà stabilire un aumento o una riduzione di quel contributo che noi stessi abbiamo fissato.

Per questo motivo, col massimo di tranquillità, anche richiamandomi ai precedenti di questa Commissione, delle altre Commissioni e dell'Assemblea, che sono per noi una fonte di sostegno, sono dell'opinione che si possa procedere.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, vorrei anche dirle che, a conforto della strada che stiamo seguendo, c'è anche il fatto che nell'assegnazione del provvedimento alla nostra Commissione non è stato chiesto il parere della Commissione affari costituzionali, proprio perché, nella valutazione fatta in quella sede, non si è ritenuto di ravvisare una vera e propria delega legislativa.

Le domando quindi ancora se insiste, tenendo conto delle precisazioni fatte dai colleghi.

PAZZAGLIA. Le ho detto prima, signor Presidente, che, di fronte alla sua opinione la mia conta pochissimo; e non le ho detto questo per farle un complimento, ma perché si assumesse la responsabilità di direzione competente della Commissione anche su questa materia e mi inchino di fronte alla sua valutazione.

PRESIDENTE. Ritengo di poterla tranquillizzare nel senso che propendo per il fatto che non si tratti di delega legislativa, e che si possa quindi continuare la discussione. Le assicuro anche che esaminerò successivamente il problema e le darò al più presto ulteriori elementi per tranquillizzarla in ordine a questo problema.

Riprendiamo la discussione degli articoli.

Qual è il parere del Governo sull'emendamento Mancini Vincenzo e Borra all'articolo 4?

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è d'accordo perché risponde alle modifiche apportate all'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo e Borra, interamente sostitutivo dell'articolo 4.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Per l'esame delle questioni relative alla applicazione della presente legge, sono chiamati a partecipare alla commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, in sostituzione dei rappresentanti dell'edilizia, due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori delle categorie interessate.

Gli onorevoli Ferioli, Camba e Pucci hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 5.

MANCINI VINCENZO, *Relatore.* Sono contrario a questo emendamento e invito i proponenti a contenere in un eventuale ordine del giorno i motivi che hanno ispirato alla presentazione dell'emendamento.

FERIOLI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

La presente legge ha effetto dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.

La presente legge ha effetto dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.

Gli onorevoli Gramegna ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore », *con le parole*: « dal 1° dicembre 1971 ».

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Sono favorevole.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gramegna ed altri.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6 che, dopo la modifica testé apportata, risulta del seguente tenore:

ART. 6.

La presente legge ha effetto dal 1° dicembre 1971.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Camba, Ferioli e Pucci hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Lavoro,

considerato che la formulazione del provvedimento legislativo in esame potrebbe far nascere il convincimento che si sia voluto procedere ad una sostanziale equiparazione tra la categoria dei lavoratori dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e la categoria dei lavoratori edili,

ritenuto che tra le due citate categorie di lavoratori va mantenuta una netta distinzione in quanto i settori cui essi appartengono (e cioè quello dell'industria estrattiva e quello dall'industria edile) sono assolutamente indipendenti l'uno dall'altro,

invita

il Governo a ribadire tale netta distinzione ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità, nello svolgimento della sua attività, al fine di eliminare equivoci o erronee illazioni ».

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Lo accolgo come raccomandazione.

FERIOLI. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 90 del Regolamento, chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del testo oggi approvato.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Brusasca ed altri: Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro *(Approvata dalla X Commissione permanente del Senato)* (3237).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Brusasca, Segnana, Zaccari, Valsecchi Pasquale, Sali, Burtulo, Dal Canton Maria Pia, De Marzi, Corrias Efisio, Pala, Bargellini, Togni, Morandi, Murmura, Zelioli Lanzini, Oliva, Bernardinetti, Alessandrini, Spagnolli, Cengarle, Limoni, Segreto, Albanese, Bartolomei, Bisori, Dal Falco, Santero, Tiberi, La Rosa, Bisantis, Lombardi, Signorello, Venturi Giovanni, Baldini, Verrastro, Follieri, Orlando, Mazzorolli, Colella, Dalvit, Cerami, Coppola, Zugno, Del Nero e Berlotti: « Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro ». La proposta di legge è stata già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 marzo 1971.

Comunico che la V Commissione ha espresso sul provvedimento parere favorevole. La IV Commissione ci ha a sua volta trasmesso le seguenti osservazioni: « La Sottocommissione pareri esprime parere favorevole, osservando tuttavia che: 1) al penultimo comma

dell'articolo 19 converrebbe far salva la possibilità dell'interessato di proporre ricorso contro l'accertamento dell'Ente; e converrebbe stabilire che in caso di ricorso si applichino le norme previste nel secondo comma dello stesso articolo 19; 2) al primo comma dell'articolo 31 si prevede la registrazione a nome dell'iscritto variante del 75 per cento dei contributi per marche, in relazione al secondo comma dell'articolo 20, che vi ricollega un aumento della pensione talmente modesta, da non giustificare la complessità del sistema di registrazione e i rilevanti oneri che ne deriverebbero all'amministrazione dell'Ente, apparendo quindi preferibile sopprimere le norme in questione ».

L'onorevole Mancini Vincenzo ha facoltà di svolgere la relazione.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. La proposta di legge n. 3237 di iniziativa dei senatori Brusasca ed altri, già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 marzo 1971, riguarda la previdenza e l'assistenza a favore dei consulenti del lavoro.

Già nella passata legislatura, nel marzo del 1968, fu presentata identica proposta di legge. Quella al nostro esame, e che interessa crica diecimila professionisti, tende, attraverso l'istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro – ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro –, ad attuare un trattamento di previdenza ed assistenza a favore di tutti i consulenti del lavoro e dei loro familiari.

La composizione degli organi dell'istituendo ente di previdenza, oltre a garantire la diretta partecipazione dei rappresentanti della categoria interessata, permette una più rapida ed efficace azione, nonché una più attiva e vigile gestione, senza gli appesantimenti propri di organismi pletorici e burocratizzati.

Il controllo è previsto attraverso il collegio sindacale, composto da funzionari del Ministero del lavoro e del tesoro, presieduto dal funzionario designato dal Ministero vigilante (Ministero del lavoro).

Il trattamento di previdenza previsto assicura una pensione di vecchiaia all'età di 65 anni e con venti anni di contribuzione; una pensione di invalidità solo nel caso in cui lo iscritto, a seguito di malattia o infortunio, sia divenuto inabile, con incapacità cioè totale, assoluta e permanente, a svolgere l'attività professionale e sempreché abbia un'anzianità assicurativa e di effettiva contribuzione per almeno cinque anni.

Lo stato di inabilità richiesto per la concessione della pensione di invalidità è accertato dall'ente, o in caso di ricorso, da un collegio di medici, di cui uno designato dal presidente dell'ente, uno dall'interessato ricorrente, ed un altro di comune accordo.

Per un periodo di dodici anni dalla concessione della pensione l'ente può periodicamente sottoporre a visita di accertamento il pensionato per stabilire se permanga lo stato di inabilità, revocando la pensione, se cessa l'inabilità, e sospendendone l'erogazione, se il titolare si rifiuta di sottoporsi a visita.

L'importo della pensione sia di vecchiaia sia di invalidità è pari a lire 975 mila annue, cioè lire 75 mila mensili oltre la tredicesima di pari importo in occasione delle feste natalizie.

È prevista anche la possibilità di un adeguamento della pensione (scala mobile) ogni volta che l'indice del costo della vita (rilevato per l'anno 1970) rispetto a quello calcolato dall'ISTAT per i riflessi con la retribuzione dei lavoratori dell'industria subisca variazioni in ragione almeno del 12 per cento.

La misura dell'adeguamento è pari alla variazione verificatasi. Per le variazioni successive, si fa riferimento all'indice che ha determinato variazioni precedenti. In caso di decesso dell'assicurato o del pensionato, sempre che sussista il requisito di almeno cinque anni di retribuzione, ai superstiti (coniuge purché non separato per sua colpa e, se marito, purché inabile; figli o equiparati; genitori o equiparati; fratelli inabili o sorelle inabili o vedove a carico, in mancanza di altri familiari) spetta la pensione di reversibilità in misura pari al 60, 80 o 100 per cento della pensione goduta dal pensionato o spettante all'assicurato a secondo che ad averne diritto sia un superstite, due, tre o più.

Per quanto concerne la decorrenza, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese sucessivo a quello di compimento del 65° anno, o, se il requisito di iscrizione e di contribuzione si raggiunge successivamente, dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del requisito.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. La pensione di reversibilità, infine, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'iscritto o del pensionato.

Solo per la pensione di vecchiaia e di reversibilità, in caso di ritardata presentazione,

è prevista la corresponsione degli arretrati, senza interessi, con un massimo, però, di due annualità.

A favore degli iscritti o aventi causa, nell'ipotesi di cessazione dell'iscrizione per cancellazione dall'albo o nel caso di decesso prima del raggiungimento dei requisiti di anzianità di iscrizione e di contribuzione, richiesti per aver diritto alla pensione di vecchiaia e di invalidità, è prevista la facoltà di richiedere la liquidazione di un capitale pari all'importo dei contributi personali annui versati senza interesse.

La proposta di legge, per quanto riguarda l'estensione della tutela in caso sia di malattia sia di infortunio, prevede che l'istituendo ente di previdenza e di assistenza stipuli apposita convenzione con uno degli enti pubblici che già svolgono attività nel settore dell'assistenza malattia. Non la creazione, quindi, di un nuovo ente, ma solo una contabilità e una gestione separate e la garanzia che ai consulenti, in regola con il versamento dei contributi, ed ai rispettivi familiari, venga comunque estesa l'assistenza ospedaliera, con cure mediche chirurgiche, nonché la possibilità di fruire degli accertamenti diagnostici e di laboratorio.

L'articolo 26 prevede poi, sulla base di precisi criteri fissati dall'assemblea dei delegati, di cui all'articolo 6, che in casi particolari di bisogno, a favore dei contribuenti, anche se già in pensione, e dei loro familiari, vengano erogate provvidenze, attingendo da un apposito stanziamento del bilancio relativo a ciascun esercizio ed entro un limite massimo di intervento e di spesa che non può superare il 4 per cento del gettito dei contributi personali che annualmente affluiscono per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti.

La misura del contributo annuo a carico di ciascun iscritto per la gestione invalidità vecchiaia e superstiti, è prevista in lire 104 mila, salvo variazione, in relazione all'andamento della gestione, decisa dall'assemblea dei delegati con delibera da approvarsi dal Ministero del lavoro.

Per la gestione malattia, il contributo, da fissarsi dall'assemblea dei delegati, non è stabilito se non nel limite massimo da valere per il primo biennio dall'inizio della gestione (lire 40 mila *pro capite*, o lire 80 mila per nucleo familiare).

I contributi anzidetti, riscossi a mezzo ruoli esattoriali compilati annualmente dall'ente e resi esecutivi dall'intendenza di finanza, sono ridotti, limitatamente a quelli relativi alla gestione invalidità vecchiaia e superstiti, nella misura del 50 per cento, se l'iscritto è già soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria, ove all'atto dell'iscrizione all'ente abbia un'età inferiore ai trent'anni (solo che in questo caso la riduzione si applica a richiesta dell'interessato e non può avere una durata superiore ai cinque anni).

Uguale riduzione è prevista per i consulenti che, anche dopo che hanno ottenuto la pensione diretta a carico dell'ente di previdenza, continuano ad essere iscritti all'ente stesso purché ancora iscritti all'albo: l'ipotesi riguarda, come appare chiaro, solo il caso del consulente che continui ad essere iscritto all'albo anche dopo aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia, essendo previsto solo il requisito dell'età – 65 anni – e di assicurazione e di contribuzione per venti anni.

È questo a carico dei pensionati iscritti ancora all'albo un contributo con carattere e finalità esclusivamente solidaristiche, non essendo prevista alcuna possibilità di rivalutazione o di ricostituzione della pensione in relazione a contributi versati dopo il pensionamento.

Negli altri casi, il versamento a quota ridotta del contributo personale annuo comporta una conseguente riduzione della pensione relativamente agli anni ai quali il contributo ridotto si riferisce.

Altra forma di contribuzione, oltre quella indicata, è quella rappresentata dalle marche, di valore variabile da lire 100 a lire 10 mila, a carico del datore di lavoro che si avvale dell'opera di consulenti, a seconda che abbiano un numero di dipendenti occupati fino a cinque (marche da lire cento) o in numero superiore fino ad oltre mille (marche da lire 10 mila).

Le marche, prelevate direttamente dagli iscritti che ne anticipano l'importo, sono applicate su ciascun modulo compilato dal consulente (la marca è a doppia serie, di cui una per l'originale e l'altra per la copia del modulo compilato). L'importo delle marche prelevate dal consulente vengono annotate in apposito stampato, e, in una misura pari al 75 per cento dei prelevamenti fatti in ciascun esercizio, viene accreditato in favore del consulente, e solo in una misura pari al 10 per cento gioca a favore dell'iscritto, per ottenere all'atto del pensionamento una maggiorazione rispetto all'importo della pensione prevista in lire 975 mila annue.

Su tale maggiore importo della pensione, derivante dai contributi per marche, nel limite di valutazione indicato, non si applica alcun adeguamento per aumento dell'indice del co-

sto della vita. Tale principio di scala mobile si applica, per quello che è stato innanzi detto, solo per la pensione derivante dai contributi personali annui e non quindi dai contributi per marche assicurative.

La proposta di legge impone al consulente l'obbligo di indicare i nominativi dei datori di lavoro per i quali svolge attività (pena l'applicazione dell'ammenda sino a lire 20 mila).

Per quanto riguarda la gestione finanziaria dell'istituendo ente di previdenza e di assistenza, gli articoli 32, 33, 34 e 35 della proposta di legge al nostro esame, dopo aver chiarito che le entrate dell'ente sono assicurate dal gettito derivante dai contributi personali, dai contributi per marche e dalle rendite patrimoniali, prevedono le modalità per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e dettano norme relative all'impiego del patrimonio.

Le norme transitorie e finali (stabilito che i contributi sono dovuti dalla data di entrata in vigore della legge, mentre le prestazioni cominciano ad essere erogate dopo un anno, dato che per i primi 18 mesi, in attesa della costituzione democratica degli organi previsti dagli articoli 3 e seguenti – fino all'articolo 15 – i poteri di tali organi sono esercitati da una commissione di tre membri, nominata dal Ministero del lavoro, su designazione del consiglio nazionale dell'albo dei consulenti) dettano disposizioni particolari per quei consulenti che, a ragione dell'età, potrebbero non raggiungere i requisiti per la pensione.

Viene così fissato per gli iscritti all'albo che hanno oltre 45 anni la possibilità di riscattare un numero di anni (massimo tre anni per ogni mese di contribuzione ordinaria) sufficienti, insieme con quelli di contribuzione ordinaria, a far maturare il diritto a pensione.

Il riscatto – pagato nella misura di lire 120 mila per anno (per gli ultraottantenni in ragione di lire 60 mila annue) – può essere valutato solo per la pensione di vecchiaia o per quella a favore dei superstiti e non per la pensione di invalidità.

Questo è dunque il contenuto della proposta di legge, relativamente alla quale, dopo le modifiche apportate dal Senato rispetto all'originale testo, propongo l'approvazione senza ulteriori variazioni, soprattutto al fine di rispondere con sollecitudine alle attese della categoria interessata.

Potrebbero suggerirsi criteri e norme modificative e migliorative, ma si intralcerebbe l'*iter*, del quale da lungo tempo si attende la conclusione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GRAMEGNA. A proposito di questa proposta di legge, il nostro gruppo ha formulato a suo tempo una serie di osservazioni critiche. Infatti, pur riconoscendo l'esigenza che ai consulenti del lavoro venga garantita la necessaria assistenza e previdenza, non possiamo non osservare che ci troviamo di fronte ad uno dei tanti provvedimenti parziali, che ripropone, aggravati, gli stessi problemi già presenti in passato. Noi riteniamo, invece, che una vera tutela assicurativa dei lavoratori vada garantita attraverso la sistemazione globale del settore della previdenza nel nostro Paese, e la costituzione di un sistema di sicurezza sociale.

Pertanto, anche questo provvedimento andrebbe inquadrato in un ambito più generale. Ma per far ciò occorre creare naturalmente alcune premesse, all'interno stesso di questo provvedimento.

Durante la discussione che si è avuta presso il Senato, i nostri emendamenti sono stati respinti, e ci si è risposto che, data la lunga attesa della categoria, si intendeva varare al più presto il provvedimento, rimandando l'inquadramento generale a un momento successivo.

Vogliamo fare ora alcune osservazioni, per quanto riguarda più propriamente il provvedimento. Innanzitutto, osserviamo che, a differenza di quanto avviene per altri lavoratori, per questa categoria non vi è, nella determinazione della pensione, la partecipazione della collettività attraverso la corresponsione al fondo sociale di quella somma che per altri viene stabilita. Mi riferisco alle dodicimila lire stabilite per le altre categorie. Se vogliamo immettere questa categoria nel sistema generale, dobbiamo tener conto di questa esigenza.

Altra esigenza di cui dobbiamo tener conto è quella dell'assistenza per malattia. Si dovrebbe procedere ad essa direttamente, mediante gli enti attualmente esistenti in attesa di una modifica del sistema.

Per quanto riguarda i requisiti minimi per l'attribuzione della pensione, noi riteniamo che sarebbe opportuna una riduzione del requisito minimo per accedere al diritto alla pensione di vecchiaia.

Per quanto riguarda quei lavoratori che, pur essendo iscritti all'albo, sono già pensionati, noi proponiamo che essi possano avvalersi dei contributi dati alla Cassa ai fini di

una maggiorazione della pensione che già hanno.

Ultima questione è quella relativa alla invalidità. Per essa vi è il requisito minimo dei cinque anni, paragonato anche al sistema dell'assicurazione generale. Requisito giusto, però riteniamo che sia possibile trovare una formulazione attraverso cui garantirsi anche con altri requisiti oltre quelli previsti.

AZIMONTI. È difficile non considerare valide le osservazioni del collega Gramegna sulla necessità di arrivare nel nostro paese ad un sistema di sicurezza sociale uniforme. Sta di fatto, però, che a tale obiettivo non si giunge rapidamente, poiché vi sono alcune categorie di lavoratori che sono totalmente scoperte sia nel campo dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia sia in quello della assistenza malattia.

Per tutte queste considerazioni e per la viva attesa delle categorie interessate, io ritengo che sia un atto di giustizia l'approvazione della proposta di legge di cui stiamo discutendo.

PAZZAGLIA. Considerazioni di carattere generale sono state da me svolte in ogni occasione in cui si è trattato di istituire nuovi enti e non ho che da richiamarmi alla inopportunità della proliferazione degli enti stessi. Però, mi rendo conto che si tratta, in questo caso, di dotare di una istituzione che manca una categoria che è stata elevata al rango di albo professionale. Credo che il primo passo che dobbiamo compiere sia quello di dare la possibilità alla categoria di iniziare l'attività previdenziale.

Perciò, pur con tutte le possibili riserve, non ritengo che in questa sede debbano essere accolti emendamenti, per evitare il ritorno del provvedimento al Senato, e mi dichiaro a favore dell'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Faccio mie le osservazioni del collega Azimonti, pregando la Commissione di rispondere alle aspettative della categoria pur non disconoscendo la validità di alcune riserve. Pregherei pertanto i colleghi di non insistere nel proporre modifiche, per evitare che l'*iter* della proposta di legge subisca ritardi, e di procedere subito alla sua votazione.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo, in attesa di un voto che si profila positivo, non può che sottolineare, per un verso, l'urgenza dell'approvazione del provedimento e, per l'altro verso, non può sottovalutare le indicazioni emerse dall'intervento dell'onorevole Gramegna, perché alcune di esse meritano considerazione obiettiva.

Il Governo si compiace che l'iniziativa parlamentare presa al Senato abbia trovato una positiva collaborazione tra Parlamento e Governo, per dare un avvio abbastanza organico all'assistenza e previdenza di questa categoria.

Invito, però, i proponenti degli emendamenti a non insistere nelle loro proposte, alle quali altrimenti mi dovrò dichiarare contrario, più che per ragioni di merito, per l'urgenza di dare avvio alla legge. È ciò perché la verifica e la sperimentazione di questa legge non arrivi in ritardo nei suoi primi risultati rispetto agli obiettivi che avremo raggiunto sul piano dell'assistenza sanitaria attraverso la riforma sanitaria, che il Ministero riconferma di voler al più presto raggiungere.

Concludo permettendomi già di anticipare la sodisfazione del Governo per l'approvazione del provvedimento e insieme per alcuni suggerimenti che sono stati dati e di cui il Governo terrà conto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi 16 articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1

(*Istruzione*)

È istituito l'« Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro ».

L'ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, durata illimitata, sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sono iscritti all'ente tutti i consulenti del lavoro.

(*È approvato*).

ART. 2.

(*Scopo*)

L'ente ha lo scopo di attuare e gestire trattamenti di previdenza e di assistenza in favore degli iscritti e di loro familiari.

(*È approvato*).

CAPO II.

ORDINAMENTO.

ART. 3.

(*Organi*)

Sono organi dell'ente:

1) il presidente;
2) l'assemblea dei delegati;
3) il consiglio di amministrazione;
4) il collegio dei sindaci.

(*È approvato*).

ART. 4.

(*Presidente*)

Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione elegge anche un vice presidente, che sostituisce il presidente nel caso di assenza o di impedimento.

(*È approvato*).

ART. 5.

(*Attribuzioni del presidente*)

Il presidente rappresenta l'ente. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione; convoca altresì, su mandato del consiglio di amministrazione, l'assemblea dei delegati e la presiede. Esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge ed adotta in casi di urgenza i provvedimenti necessari, sottoponendoli alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.

(*È approvato*).

ART. 6.

(*Assemblea dei delegati*)

L'assemblea dei delegati è costituita dai rappresentanti degli iscritti all'ente eletti, nel modo indicato nei successivi articoli 8 e 9, nell'ambito di ciascuna provincia. Nelle province in cui gli iscritti non superano il numero di duecento è eletto un solo delegato; nelle province con un numero di iscritti superiore a duecento si elegge un altro delegato per ogni duecento iscritti successivi o frazione di almeno cento.

I delegati dimissionari, deceduti od optanti per altre cariche dell'ente sono sostituiti entro sessanta giorni con le stesse modalità previste dagli articoli successivi per l'elezione dell'assemblea.

(*È approvato*).

ART. 7.

(*Funzioni dell'assemblea dei delegati*)

L'assemblea dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce le direttive ed i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione dell'ente, anche in relazione agli investimenti patrimoniali;

b) delibera i regolamenti dell'ente e le loro modificazioni;

c) elegge i componenti del consiglio di amministrazione;

d) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

e) stabilisce i rimborsi e le indennità da attribuire ai componenti degli organi;

f) adempie alle altre funzioni assegnatele dalle leggi e dai regolamenti.

Le deliberazioni indicate nei precedenti punti *b*) ed *e*) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

ART. 8.

(*Elezione dell'assemblea dei delegati*)

Il presidente dell'ente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, fissa, almeno quaranta giorni prima della data di scadenza dell'assemblea dei delegati, la data delle elezioni, che dovranno tenersi entro sessanta giorni dalla predetta scadenza, e ne dà comunicazione ai presidenti dei consigli provinciali dell'albo dei consulenti del lavoro.

(*È approvato*).

ART. 9.

(*Eleggibilità e procedimento elettorale*)

Sono eleggibili all'assemblea dei delegati coloro che al 1° gennaio precedente la data delle elezioni sono iscritti nell'albo provinciale di residenza da almeno due anni e non beneficiano di prestazioni a carico della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'ente.

Le elezioni si svolgono alla data fissata a norma del precedente articolo dal presidente dell'ente, presso la sede di ciascun consiglio provinciale dell'albo, con voto segreto. Il seggio elettorale è costituito da un presidente e da scrutatori in numero da due a quattro, designati tra i propri iscritti dal consiglio provinciale dell'albo.

Il presidente del seggio, non appena ultimate le operazioni di spoglio, trasmette all'ente, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, i verbali delle votazioni.

Il presidente dell'ente, assistito dal collegio dei sindaci, proclama eletti i delegati che nell'ambito di ciascuna provincia hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano per iscrizione all'albo professionale e, in caso di pari anzianità di iscrizione all'albo, il più anziano di età.

Il risultati delle elezioni sono comunicati dal presidente dell'ente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

ART. 10.

(*Convocazione e deliberazioni dell'assemblea dei delegati*)

La prima riunione dell'assemblea dei delegati, che procede all'elezione delle cariche interne, deve essere convocata entro un mese dalla data delle elezioni.

L'assemblea dei delegati deve riunirsi ordinariamente almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti, dal consiglio di amministrazione o dal collegio dei sindaci.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per mezzo di lettera raccomandata, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine di quindici giorni può essere ridotto ad otto.

L'avviso di convocazione di cui al precedente comma deve indicare altresì il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione. Fra le due convocazioni deve decorrere un termine di almeno ventiquattro ore.

Sono valide le deliberazioni prese a maggioranza assoluta dei voti dei delegati presenti.

Le riunioni dell'assemblea in prima convocazione non sono valide se non è presente la maggioranza assoluta dei delegati.

(*È approvato*).

ART. 11.

(*Composizione e convocazione del consiglio di amministrazione*)

Il consiglio di amministrazione è composto di nove membri eletti a scrutinio segreto dall'assemblea dei delegati tra gli iscritti all'ente con almeno due anni di anzianità di iscrizione all'albo.

Possono essere eletti nel consiglio di amministrazione anche i componenti dell'assemblea dei delegati; in tal caso l'eletto, se accetta la carica, cessa di far parte dell'assemblea stessa e viene sostituito con le modalità indicate per la elezione dei delegati.

Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo provinciale e, a parità di anzianità di iscrizione all'albo, il più anziano di età.

Il consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi, con le stesse modalità previste per l'assemblea dei delegati I termini di cui al terzo comma del precedente articolo sono ridotti rispettivamente a dieci e cinque giorni.

Il presidente convoca altresì il consiglio di amministrazione ove ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del consiglio stesso o dal collegio dei sindaci.

Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Il componente del consiglio di amministrazione assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica, con delibera dell'assemblea dei delegati.

I componenti del consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti sono sostituiti dall'assemblea dei delegati, nella prima seduta successiva alla relativa vacanza.

Qualora il numero dei componenti in carica sia ridotto a meno di cinque, si procede entro trenta giorni a nuova elezione di tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

(*È approvato*).

ART. 12.

(*Attribuzioni del consiglio di amministrazione*)

Il consiglio di amministrazione:

a) predispone il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente ed il bilancio consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo;

b) delibera sul regolamento organico;

c) nomina il direttore dell'ente;

d) delibera sull'ordinamento amministrativo-contabile dell'ente;

e) delibera gli impieghi del patrimonio di cui al successivo articolo 34;

f) delibera su tutte le questioni che sono sottoposte al suo esame dal presidente e che non siano di competenza dell'assemblea dei delegati;

g) esercita le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi e regolamenti.

Il presidente del consiglio di amministrazione riferisce, in apertura di ogni riunione dell'assemblea dei delegati, sull'attività svolta dal consiglio medesimo.

(*È approvato*).

ART. 13.

(*Ricorso amministrativo*)

Contro i provvedimenti dell'ente, gli iscritti e i loro aventi causa possono presentare ricorso al consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

La conseguente decisione amministrativa è pronunciata dal consiglio di amministrazione entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso.

L'espletamento del ricorso amministrativo è condizione per adire le vie giurisdizionali. Il ricorso ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.

(*È approvato*).

ART. 14.

(*Collegio dei sindaci*)

Il collegio dei sindaci è composto:

1) da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei quali uno con funzioni di presidente;

2) da un funzionario del Ministero del tesoro.

Per ciascun sindaco effettivo è nominato un supplente.

I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

(*È approvato*).

ART. 15.

(*Durata delle cariche*)

Il presidente, il vice presidente e i componenti dell'assemblea dei delegati, del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni. Essi possono essere rieletti successivamente una sola volta, fatta eccezione per i delegati che sono sempre rieleggibili.

(*È approvato*).

ART. 16.

(*Trattamento di previdenza*)

Il trattamento di previdenza consiste in pensioni a favore degli iscritti, nei casi di vecchiaia e di invalidità, e a favore dei familiari superstiti in caso di decesso anche dopo il pensionamento.

Le modalità ed il contenuto delle prestazioni sono stabiliti dalla presente legge e dai regolamenti deliberati dall'assemblea dei delegati.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 17:

ART. 17.

(*Pensione di vecchiaia*)

La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e versato all'ente, per almeno venti anni, il contributo personale.

Gli onorevoli Gramegna, Pochetti, Sulotto, Pajetta Giuliano, Alini, Pellizzari, Aldrovandi e Sgarbi Bompani Luciana hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole « venti anni » *con le parole* « quindici anni ».

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Per le considerazioni svolte nella mia brevissima replica, sono contrario all'emendamento, anche in riferimento alle difficoltà di carattere economico e finanziario che potrebbero mettere in seria difficoltà il sistema nella sua prima fase di applicazione.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Gramegna, insiste per la votazione del suo emendamento sul quale si sono dichiarati contrari il relatore e il Governo ?

GRAMEGNA. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gramegna ed altri.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 17.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli da 18 a 23 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 18.

(*Pensione d'invalidità*)

La pensione d'invalidità spetta all'iscritto che, per sopravvenuta malattia o infortunio, abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacità all'esercizio della professione e sia in possesso del requisito di almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione.

La pensione d'invalidità non è cumulabile con la pensione di vecchiaia.

(*È approvato*).

ART. 19.

(*Accertamento dell'invalidità*)

Lo stato d'invalidità assoluta e permanente dell'iscritto è accertato dall'ente.

Il caso di ricorso, il consiglio di amministrazione deferisce l'accertamento dello stato d'invalidità ad un collegio composto di tre medici, uno dei quali è nominato dal presidente dell'ente, uno dal ricorrente ed il terzo d'accordo dai primi due. In mancanza di accordo, il terzo sanitario è nominato dal medico provinciale della circoscrizione dell'albo professionale cui appartiene l'iscritto.

Il collegio si riunisce nella località ove risiede il consiglio provinciale dell'albo cui appartiene l'iscritto, e decide a maggioranza.

Il ricorrente sostiene le spese per il sanitario che lo rappresenta; le spese per gli altri due sanitari e per il lavoro del collegio sono a carico totale dell'ente nel caso di riconoscimento dell'invalidità e per metà a carico del ricorrente in caso contrario.

Per un periodo di dodici anni dalla data di liquidazione delle pensioni di invalidità, l'ente può accertare in qualsiasi momento, per mezzo di sanitari di sua fiducia, la permanenza delle condizioni d'invalidità del pensionato.

L'erogazione della pensione cessa con il cessar e dell'inabilità totale ed è sospesa nei confronti del pensionato che rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dell'ente.

(*È approvato*).

ART. 20.

(*Misura della pensione diretta*)

La misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidità è di lire novecentosettantacinquemila annue.

L'importo predetto è accresciuto di una quota pari al dieci per cento dell'ammontare complessivamente accreditato, per effetto dei versamenti contributivi effettuati in conformità al successivo articolo 31, a nome dell'iscritto alla data di liquidazione della pensione stessa.

Qualora l'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria subisca variazioni in aumento o in diminuzione pari o superiori al 12 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno solare 1970. la misura della pensione derivante dai contributi personali a carico degli iscritti è variata in eguale proporzione con delibera del consiglio di amministrazione dell'ente.

Analogamente, si procede ad un ulteriore adeguamento delle pensioni ogni qualvolta lo stesso indice medio annuo di cui al precedente comma subisca altra variazione in diminuzione o in aumento, pari o superiore al 12 per cento, rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione.

La variazione di cui ai precedenti commi ha decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla valutazione medesima.

Per finanziare gli oneri dell'adeguamento il consiglio di amministrazione, in relazione alla situazione della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'ente, può variare la misura del contributo personale a carico degli iscritti.

(*È approvato*).

ART. 21.

(*Pensione a favore dei superstiti*)

Nel caso di decesso del pensionato o dell'iscritto, sempreché per quest'ultimo sussistano al momento della morte i requisiti di iscrizione e di contribuzione richiesti per la pensione di invalidità dal precedente articolo 18, spetta una pensione ai seguenti familiari:

a) coniuge, non legalmente separato per sua colpa; se superstite è il marito, la pensione spetta soltanto nel caso che egli sia riconosciuto inabile al lavoro;

b) figli a carico, minorenni o inabili al lavoro; ai figli maggiorenni a carico che seguono corsi di studi la pensione spetta fino al compimento della durata minima legale del corso di studi universitari seguito e comunque non oltre il raggiungimento del ventiseiesimo anno di età;

c) genitori a carico, nel caso in cui manchino o non abbiano diritto i familiari indicati alle lettere precedenti;

d) fratelli inabili al lavoro o sorelle nubili o vedove a carico, nel caso in cui manchino o non abbiano diritto i familiari indicati alle lettere precedenti.

Sono equiparati ai figli legittimi e legittimati: i naturali, gli adottivi, gli affiliati, i minori affidati in conformità all'articolo 404 del codice civile, nonché i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge dello iscritto o del pensionato. Sono equiparati ai genitori: il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e coloro cui il dante causa fu affidato come esposto.

La pensione di riversibilità non spetta nei casi in cui il matrimonio, le legittimazione o l'adozione siano avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole, anche postuma.

Non hanno diritto a pensione le figlie minorenni superstiti maritate.

Il coniuge, le figlie minorenni e le sorelle nubili o vedove, superstiti, perdono il diritto a pensione quando contraggono matrimonio. La perdita del diritto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il matrimonio è celebrato.

Il carico familiare dell'iscritto o del pensionato è accertato, sulla base delle norme vigenti in materia di assegni familiari, al momento della morte dello stesso.

L'ente può chiedere a tutti i titolari di pensione, anche periodicamente, la presentazione di documenti comprovanti lo stato civile.

La pensione ai familiari superstiti è pari alle seguenti aliquote della pensione goduta dal pensionato o che sarebbe spettata allo iscritto se avesse maturato, alla data del decesso, i requisiti prescritti dalla presente legge per la liquidazione della pensione di invalidità:

1) sessanta per cento per un superstite;

2) ottanta per cento per due superstiti;

3) cento per cento per tre o più superstiti.

Nel caso di concorso di più superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti è attribuita ai medesimi in parti uguali.

Nel caso di variazione della composizione del nucleo dei superstiti, la pensione è riliquidata secondo la nuova composizione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è avvenuta la variazione.

(*È approvato*).

ART. 22.

(*Liquidazione e pagamento delle pensioni*)

La pensione è richiesta all'ente con domanda scritta.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato compie il sessantacinquesimo anno di età, oppure, in mancanza del requisito di iscrizione e di contribuzione, dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione del requisito stesso.

La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato.

In caso di ritardata presentazione della domanda di pensione di vecchiaia o a favore dei superstiti sono dovuti gli arretrati, senza interessi, con un massimo di due annualità.

La pensione annua è pagata in tredici rate uguali: una al principio di ciascun mese e una in occasione delle festività natalizie.

(*È approvato*).

ART. 23.

(*Liquidazione in capitale*)

Il consulente del lavoro, che cessa di essere iscritto all'ente per cancellazione dall'albo professionale prima del conseguimento del diritto a pensione, ha facoltà di chiedere la liquidazione di un capitale pari all'importo, senza interessi, dei contributi personali annui da lui versati.

In caso di morte dell'iscritto prima che abbia perfezionato il requisito di almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione, la predetta indennità spetta ai familiari superstiti indicati nel precedente articolo 21. Nel caso di concorso di più superstiti, la divisione dell'indennità è fatta per capi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 24:

CAPO II

ASSISTENZA.

ART. 24.

(*Assistenza sanitaria*)

L'ente presta l'assistenza sanitaria ai propri iscritti e familiari con gestione e contabilità separate, a mezzo di convenzioni con enti pubblici che già provvedono all'assistenza di malattia.

All'assemblea dei delegati compete l'approvazione delle predette convenzioni, predisposte dal consiglio di amministrazione e stipulate dal presidente.

In ogni caso devono essere garantite le cure ospedaliere, sia mediche che chirurgiche, nonché gli accertamenti diagnostici e di laboratorio.

Gli onorevoli Gramegna, Pochetti, Sulotto, Pajetta Giuliano, Alini, Pellizzari, Aldrovandi e Sgarbi Bompani Luciana hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole « a mezzo di convenzioni con enti pubblici che già provvedono all'assistenza di malattia » *con le parole* « a mezzo di convenzioni con l'Istituto nazionale per l'assistenza malattia ».

AZIMONTI. Chiedo ai colleghi del gruppo comunista se ritengono opportuno rimandare al Senato una simile proposta di legge per introdurre una variazione che ritengo assolutamente pleonastica, perché, quando qui si indica un ente pubblico, deve trattarsi necessariamente l'INAM, l'ENPAS o altro ente di questa dimensione.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Non ho la stessa tranquillità del collega Azimonti circa l'ente che sarà predisposto dalla categoria. Capisco la proposta del gruppo comunista che tende a contenere la proliferazione degli enti, ma, in virtù delle considerazioni già fatte, concordo con Azimonti sulla inopportunità di insistere nell'emendamento, per non modificare una proposta di legge già approvata dal Senato. Sono quindi contrario all'emendamento, per la necessità di approvare in via definitiva questo provvedimento.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si dichiara contrario, e posso garantire che saranno stipulate convenzioni con enti di provata solidità.

GRAMEGNA. Dopo le assicurazioni del rappresentante del Governo circa la garanzia di una piena assistenza a questi lavoratori mediante convenzioni con enti ben solidi, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo della proposta di legge.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 25, 26 e 27 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 25.

(*Prestazioni sanitarie*)

L'iscrizione alla gestione prevista dal precedente articolo è obbligatoria per i consulenti del lavoro e per i familiari a carico indicati nel primo e secondo comma del precedente articolo 21 che non sono assistiti da altra forma obbligatoria di assicurazione o assistenza di malattia.

Le prestazioni spettano, nei casi di malattia od infortunio, quando l'iscritto è in regola con il versamento dei contributi.

(*È approvato*).

ART. 26.

(*Assistenza varia*)

Il consiglio di amministrazione può erogare provvidenze a favore degli iscritti, dei pensionati e dei loro familiari, che versino in condizioni di accertato bisogno determinate da circostanze e situazioni di particolare gravità, secondo norme approvate dall'assemblea dei delegati.

Ai relativi oneri si provvede per ogni esercizio secondo uno stanziamento all'uopo costituito nel bilancio preventivo, che non può superare il quattro per cento del gettito dei contributi personali degli iscritti per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti.

(*È approvato*).

CAPO III.

CONTRIBUTI

ART. 27.

(*Contributi personali*)

Il contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti è di lire centoquattromila annue.

La misura del contributo personale predetto può essere variata con deliberazione dell'assemblea dei delegati, soggetta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alle risultanze della gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni quadriennio e quando si manifesti l'opportunità di una anticipata compilazione.

Il contributo personale annuo indivisibile obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione malattia non può superare, per il primo biennio dall'inizio della gestione stessa, l'importo di lire quarantamila *pro capite* o lire ottantamila per nucleo familiare, ed è stabilito o variato con deliberazione motivata dall'assemblea dei delegati.

(*È approvato*).

I deputati Gramegna, Pochetti, Pajetta Giuliano, Aldrovandi, Pellizzari, Alini, Sulotto, Sgarbi Bompani Luciana hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 27-*bis*:

ART. 27-*bis*.

I titolari di pensione assicurati con la presente legge hanno diritto ad una pensione nella misura di lire 12.000 mensili a carico del fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La pensione di cui sopra è maggiorata di una aliquota pari a un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi con la rata di dicembre.

La copertura della spesa è assicurata mediante un contributo dello Stato al fondo sociale.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Il relatore è di parere contrario.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Gramegna se insiste nella presentazione dell'articolo aggiuntivo.

GRAMEGNA. Insisto.

POCHETTI. Desidero fare osservare che il nostro articolo aggiuntivo non produce oneri per i primi cinque anni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 27-*bis*.

(*È respinto*).

Do lettura degli articoli dal 28 al 38, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 28.

(*Riduzioni di contributi*)

Per l'iscritto soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria nel periodo di iscrizione all'ente, il contributo personale stabilito per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti è ridotto alla metà.

È accordata al consulente del lavoro, che all'atto della sua prima iscrizione all'ente non abbia compiuto l'età di trent'anni, la facoltà di ottenere, per un periodo non superiore a cinque anni, la riduzione a metà del contributo personale stabilito per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti.

La riduzione del contributo prevista nei commi precedenti comporta una corrispondente riduzione nella misura della pensione, in relazione agli anni per i quali è versato il contributo personale ridotto.

Il titolare di pensione diretta a carico della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'ente, iscritto all'albo, è tenuto a versare la metà del contributo personale stabilito per la gestione medesima.

(*È approvato*).

ART. 29.

(*Riscossione dei contributi personali*)

La riscossione dei contributi personali a carico degli iscritti si effettua per mezzo di ruoli annuali compilati dall'ente, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e trasmessi alle esattorie comunali. Le esattorie provvedono all'incasso in conformità alle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

(*È approvato*).

ART. 30.

(*Contributi per marche*)

Coloro che esercitano la consulenza del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, debbono comunicare all'ente i nominativi dei datori di lavoro per i quali prestano la loro opera professionale, indicandone altresì la sede o la residenza, mediante lettera raccomandata da inviare entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico. Nello stesso termine e modo i datori di lavoro debbono segnalare all'ente i consulenti inca-

ricati. Le predette segnalazioni possono essere fatte congiuntamente.

Per i rapporti professionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli obblighi di denuncia di cui al precedente comma debbono essere soddisfatti nel termine di sessanta giorni.

I datori di lavoro che si avvalgono dell'opera dei consulenti del lavoro sono tenuti ad apporre su ciascun modello compilato per il versamento dei contributi all'INPS una marca di importo variabile secondo il numero dei dipendenti.

I valori delle marche sono così stabiliti:

a) per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze sino a 5 lavoratori, lire 100;

b) per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze da 6 a 10 lavoratori, lire 200;

c) per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze da 11 a 20 lavoratori, lire 400;

d) per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze da 21 a 50 lavoratori, lire 600;

e) per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze da 51 a 100 lavoratori, lire 1.000;

f) per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze da 101 a 1.000 lavoratori, lire 2.000;

g) per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze oltre 1.000 lavoratori, lire 10.000.

Le marche sono emesse dall'ente in doppia sezione, da applicarsi rispettivamente una sull'originale e una sulla copia del modello trattenuto dal datore di lavoro.

Le marche si prelevano mediante anticipazione dell'importo presso l'ente o presso i distributori da questo autorizzati.

Le marche prelevate direttamente dagli iscritti all'ente sono annotate in apposito stampato con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 2 e nel primo comma dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1968, n. 410.

L'inosservanza da parte del consulente del lavoro dell'obbligo di denuncia previsto nei primi due commi del presente articolo è punita con un'ammenda sino a lire 20.000.

(*È approvato*).

ART. 31.

(*Destinazione dei contributi per marche*)

Una cifra pari al settantacinque per cento dell'importo dei contributi per marche versati in ciascun esercizio a seguito dei prelevamenti direttamente effettuati dai consulenti del lavoro è registrata a nome dello iscritto versante. La registrazione ha fini contabili e non accende credito dell'iscritto verso la gestione.

I contributi versati in conformità al presente articolo fanno parte delle entrate ordinarie della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'ente.

(*È approvato*).

ART. 32.

(*Entrate*)

L'ente eroga le prestazioni previdenziali e assistenziali e sostiene gli altri oneri derivanti dal suo funzionamento mediante le entrate costituite dai contributi personali, dal gettito delle marche, dalle rendite patrimoniali, nonché da tutte le altre somme che a qualunque titolo legittimamente gli pervengono.

(*È approvato*).

ART. 33.

(*Esercizio finanziario*)

L'esercizio finanziario dell'ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e li presenta per l'approvazione all'asemblea dei delegati, che delibera entro il mese di novembre per il bilancio preventivo ed entro il mese di giugno per il bilancio consuntivo.

Il consiglio di amministrazione sottopone all'assemblea dei delegati le conclusioni, insieme con le proposte eventualmente conseguenti, dei bilanci tecnici compilati in conformità al secondo comma del precedente articolo 27. Tali bilanci tecnici sono inviati in copia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Copia dei bilanci preventivi e consuntivi è inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al consiglio nazionale e a quelli provinciali dell'albo dei consulenti del lavoro, entro quindici giorni dall'approvazione.

(*È approvato*).

ART. 34.

(*Impieghi del patrimonio*)

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impegnate:

1) in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

2) in acquisto di titoli di istituti esercenti il credito fondiario;

3) in acquisto di beni immobili, anche sotto forma di quote sociali, esente dalle procedure indicate nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, e nel codice civile, secondo le norme di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Sono consentite utilizzazioni di somme liquide di una gestione da parte di altra gestione. Esse sono deliberate dal consiglio di amministrazione e ammortizzate entro cinque anni con un saggio di interesse non inferiore al 4,50 per cento effettivo annuo.

(*È approvato*).

ART. 35.

(*Facilitazioni*)

Sono estesi all'ente e alle prestazioni da esso corrisposte tutti i privilegi e le esenzioni fiscali, previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, o comunque in materia di assicurazioni sociali, e per le pubbliche istituzioni di beneficenza e assistenza.

(*È approvato*).

ART. 36.

(*Decorrenze*)

Il contributo personale per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti è dovuto dagli iscritti a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le relative prestazioni hanno inizio dopo un anno dalla predetta data.

(*È approvato*).

ART. 37.

(*Modifica dell'articolo 14 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081*)

All'articolo 14 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, sono aggiunte, alla fine della lettera *a*), le seguenti parole: « nonché all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro ».

(*È approvato*).

ART. 38.

(*Riscatto*)

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti agli albi provinciali dei consulenti del lavoro ed hanno compiuto 45 anni di età, hanno facoltà di riscattare, entro cinque anni dalla predetta data, un numero di anni tale che sommato a quelli di contribuzione ordinaria raggiunga il minimo di contribuzione necessario per avere diritto alla pensione di vecchiaia. Per ogni anno di contribuzione ordinaria possono essere riconosciuti al massimo tre anni di riscatto.

Il riscatto ha effetto ai fini della pensione di vecchiaia e della pensione ai superstiti e comporta il versamento di un contributo pari a lire centoventimila per ciascun anno da riscattare. L'importo è ridotto a metà per gli iscritti di età non inferiore a ottanta anni compiuti.

I superstiti dell'iscritto che ha esercitato la facoltà di riscatto sono ammessi al godimento della pensione a condizione che, tra contributi ordinari e contributi di riscatto, risultino versate almeno cinque annualità di contribuzione ovvero che i superstiti medesimi versino i contributi di riscatto mancanti al raggiungimento di tale requisito minimo di contribuzione.

È consentito il pagamento rateale dei contributi di cui al precedente comma nel periodo massimo di due anni; in tal caso il godimento della pensione non può avere inizio se non siano state versate tutte le rate.

Le condizioni previste nel presente articolo per l'esercizio della facoltà di riscatto possono essere migliorate con deliberazioni dell'assemblea dei delegati, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 39:

ART. 39.

(*Organi provvisori*)

Per i primi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i poteri assegnati ai diversi organi dell'ente sono esercitati da una commissione di tre membri nominata, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione del consiglio nazionale dell'albo dei consulenti del lavoro. Per tale designazione ciascun componente del consiglio nazionale vota non più di due nominativi.

Entro il termine del suo mandato la commissione indice le elezioni degli organi previsti dalla presente legge.

GRAMEGNA. Prendendo la parola per dichiarazione di voto, debbo rilevare che, di

fronte alle aspettative di una parte della categoria - perché il fronte della categoria si presenta diviso - non possiamo esprimere voto favorevole alla proposta di legge in discussione, poiché non sono stati accolti i nostri emendamenti né il loro spirito. Perciò il gruppo comunista si asterrà dal votare questo provvedimento, impegnandosi a continuare la battaglia affinché si ponga fine a misure settoriali e si giunga ad una soluzione globale dei problemi riguardanti la sicurezza sociale.

ALINI. Non desidero esporre nuovamente le riserve che abbiano manifestato al Senato riguardo a questo provvedimento. Perciò, tenuto conto del fatto che il provvedimento costituisce un passo avanti verso la soluzione dei problemi della categoria, il gruppo del PSIUP si asterrà dal votare.

MONTI. Pur ritenendo che alcune parti della proposta di legge in discussione meritano di essere rivedute, dichiaro che il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 39.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e delle proposte di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei » (3684):

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli 32
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Dichiaro pertanto assorbite le proposte di legge nn. 2181, 2263, 3042.

Proposta di legge: Senatori BRUSASCA ed altri: « Istituzione di un Ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro » (3237) (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*):

Presenti e votanti 21
Maggioranza 12
Voti favorevoli 21
Voti contrari 0

Hanno dichiarato di astenersi 11 deputati.

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldrovandi, Alini, Allocca, Anselmi Tina, Azimonti, Biaggi, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Borra, Mussa Ivaldi Vercelli, Caponi, Zappa, Dall'Armellina, Ferioli, Della Briotta, Bressani, Gramegna, Lobianco, Mancini Vincenzo, Monti, Pajetta Giuliano, Pavone, Pazzaglia, Pellizzari, Piccinelli, Pisicchio, Pochetti, Rossinovich, Sacchi, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto e Tambroni.

Si sono astenuti sulla proposta di legge n. 3237:

Aldovrandi, Alini, Caponi, Gramegna, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pochetti, Rossinovich, Sacchi, Sgarbi Bompani Luciana e Sulotto.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO